



ACI Informativa
Innovativi per tradizione

PROCEDURA N° LVZ0013J26
DECISIONE N. 30/2026
LOTTO N.1 – CIG BABB32C635
LOTTO N.2 – CIG BABB32D708
CUP J19D26000010005

ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10 DEL D. LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN CONTRATTO QUADRO TRIENNALE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER GLI IMMOBILI DEMANIALI AD USO GOVERNATIVO DI ROMA E CASERTA, SEDI DEGLI UFFICI DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE – SNA, MEDIANTE INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA ESPERITA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA SUL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT - BANDO LAVORI

AVVISO N.1

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE

CIG LOTTO1: BABB32C635

CIG LOTTO2: BABB32D708



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

vista la Decisione di contrarre assunta al prot. n. **403** del **25.2.2026** con la quale è stata autorizzata l'indizione della presente procedura nell'ambito dell'attività di committenza ausiliaria, ai sensi dell'art. 62, comma 10 del d. lgs. n. 36/2023, finalizzata all'acquisizione di un contratto quadro triennale di lavori di manutenzione e adeguamento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 per gli immobili demaniali ad uso governativo di Roma e Caserta, sedi degli uffici della Scuola Nazionale dell'Amministrazione – SNA, mediante indizione di una procedura negoziata sottosoglia esperita tramite il mercato elettronico della PA sul portale acquistinretepa.it - bando lavori.

RISCONTRA

gli operatori economici che hanno avanzato le proprie istanze di chiarimento nell'ambito della procedura **RDO_ 6127118** entro i termini temporali ivi previsti e

PUBBLICA

in favore della tutela degli interessi dei terzi - anche non direttamente richiedenti – i seguenti chiarimenti generali.

Il RUP
Ing. Giovanni Leone



Richiesta n.1:

Buongiorno,

con la presente si chiede gentilmente di ricevere il computo metrico estimativo o l'elenco prezzi.

Nel ringraziarvi, si porgono i nostri migliori saluti.

Chiarimento n.1:

Spett.le Operatore,

si prega di prendere accurata visione dei documenti di gara pubblicati. Trattasi di appalto finalizzato alla stipula di un accordo quadro. Quanto richiesto è, quindi, indisponibile allo stato attuale ma costituirà la base dei singoli ordinativi successivi che saranno eventualmente ordinati dalla SNA. In questa sede, quindi, rileva analizzare le macro-tipologie di lavori presunti (debitamente indicate in sede di Progetto Tecnico), i luoghi dell'esecuzione (sempre elencati in progetto) ed esprimere un ribasso unico ponderato sui Listini Regionali OOPP/Prezzari DEI territorialmente applicabili. Tali ribassi costituiranno elemento contrattuale per la stipula dei successivi contratti esecutivi (in concomitanza dei quali, quindi, ci saranno tutti i documenti propri del progetto esecutivo, tra cui Computi ed Elenchi Prezzi Unitari).

Richiesta n.2:

sul disciplinare di gara dice che si può partecipare a tutti e due i lotti ma quando si va a caricare la documentazione se ne può scegliere solo uno.

Si prega di chiarire.

Chiarimento n.2:

Spett.le Operatore,

la partecipazione a più lotti è ammessa dal disciplinare e dal Sistema. Si prega di verificare nuovamente a Sistema e in caso di ulteriori difficoltà, procedere a contattare l'assistenza di acquistinretepa.it e ad aggiornare nuovamente la SA.

Richiesta n.3:

Buongiorno,

La nostra impresa è in possesso di Attestazione SOA per le categorie OG2 class. IV; OG11 class. II ed OS28 class. III. Vorremmo chiedere se fosse possibile partecipare, per un solo lotto, come impresa singola, dichiarando di subappaltare la parte di importo non coperta dalla nostra attuale classifica SOA in OG11, ossia la II. Restando in attesa di vostro cortese riscontro, inviamo Cordiali Saluti.

Chiarimento n.3:

Spett.le Operatore,

in riscontro al quesito formulato, a seguito di un approfondimento di natura sistematica e pro-concorrenziale del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento (D.Lgs. 36/2023), si rappresenta quanto segue.



Il Disciplinare di gara, al paragrafo 6.2, dispone che per la categoria SIOS OG11 (essendo di importo superiore al 10% e a 150.000 €) il concorrente non possa utilizzare la categoria prevalente OG2 per coprirne l'importo. Nella medesima sezione è ammesso il ricorso al subappalto "qualificante" tramite l'affidamento dell'intera prestazione a un soggetto in possesso di SOA OG11".

In ossequio al principio del *favor participationis* (oggi principio dell'accesso al mercato ex art. 3 del D.Lgs. 36/2023) e all'ormai consolidata giurisprudenza europea e nazionale in tema di abolizione dei limiti quantitativi astratti e di "frazionabilità del requisito qualificante" (anche per le lavorazioni SIOS), si chiarisce che l'espressione "intera prestazione" deve essere interpretata in modo eurounitariamente orientato. Essa è da intendersi riferita all'obbligo di subappaltare l'intera **quota di prestazione eccedente e non coperta** dalla qualificazione già posseduta in proprio dall'operatore concorrente.

Pertanto, **la risposta al Vostro quesito è positiva.**

L'operatore economico in possesso di attestazione SOA OG11 in classifica II è ammesso a partecipare alla gara come impresa singola, dichiarando di voler eseguire direttamente le lavorazioni relative alla categoria OG11 nei limiti di importo massimo consentiti dalla propria classifica (incrementata di un quinto, ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12 del Codice). Resta fermo l'inderogabile obbligo di dichiarare, fin dall'offerta in sede di DGUE, di ricorrere al subappalto "qualificante" (o necessario) per la **restante e sola parte della categoria OG11 non coperta**, affidandola a un'impresa subappaltatrice in possesso di qualificazione SOA OG11 in misura adeguata all'importo della frazione subappaltata.

Richiesta n.4:

Buonasera

La Scrivente, con riferimento al criterio C.1 relativo ai Criteri ESG dell'operatore, chiede se il possesso dell'attestato ISO 14001:2015 consente l'attribuzione del relativo punteggio. In attesa, cordiali saluti.

Chiarimento n.4:

Spett.le Operatore,

in riferimento al Vostro quesito relativo alla valutabilità della certificazione ISO 14001:2015 ai fini dell'ottenimento del punteggio previsto dal sub-criterio C.1, si precisa quanto segue.

La risposta è **negativa**.

Il Disciplinare di gara, al paragrafo 19.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" (Tabella C - Criteri ESG dell'operatore), prevede testualmente al criterio C.1 l'attribuzione di 4 punti per il solo "*Possesso di una Registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) in corso in validità*".

Si evidenzia che, pur essendo la norma UNI EN ISO 14001 un sistema di gestione ambientale internazionalmente riconosciuto (e peraltro integrato all'interno dello stesso schema EMAS), la Registrazione EMAS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 richiede adempimenti ulteriori e più stringenti, tra cui la redazione e la pubblicazione di una Dichiarazione Ambientale convalidata da un verificatore accreditato.

Essendo il criterio C.1 un elemento di natura **premiale** volto a valorizzare, nell'ambito della discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante, il massimo livello di trasparenza e impegno ambientale codificato a livello europeo, la formulazione letterale della *lex specialis* deve trovare stretta applicazione.



ACI Informatica
Innovativi per tradizione

Conseguentemente, a garanzia della *par condicio competitorum*, il possesso della sola certificazione ISO 14001:2015 non risulta utile ai fini dell'attribuzione dei 4 punti previsti dal sub-criterio C.1, essendo a tal fine imprescindibile il possesso della formale Registrazione EMAS.

IL RUP
Ing. Giovanni Leone